CONVENZIONE

(con riferimento all'art.11, comma 11, del D. Lgs. n. 59 del 2005)

TRA

La (ARPA/APPA interessata) (denominazione per esteso della controparte) (di seguito
denominata "") con sede e domicilio fiscale in, via
Codice Fiscale e Partita I.V.A, legalmente rappresentata da
(ovvero) agli effetti del presente atto rappresentata, in virtù della
(delega o altro atto equipollente) n del, da
, nato a, il
${f E}$
L'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici (nel seguito
denominata "APAT"), con sede e domicilio fiscale in Roma, via Vitaliano Brancati n
48 - Codice Fiscale e Partiva I.V.A. (omissis) , agli effetti del presente atto

PREMESSO CHE:

rappresentata dal

- a) l'APAT, istituita ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 300 e s.m.i., svolge i compiti e le attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo;
- b) l'APAT, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 207 dell'8 agosto 2002 "Regolamento recante l'approvazione dello Statuto dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici, a norma dell'art. 8, comma 4, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300", svolge le funzioni tecnico-scientifiche di interesse nazionale;
- c) tra le funzioni di cui al comma b che precede rientrano i controlli ambientali;
- d) il decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286, dispone, all'art. 2, comma 109, la modifica della natura giuridica dell'Agenzia e della sua organizzazione, configurandola come persona

giuridica di diritto pubblico e ordinamento autonomo, dotata di autonomia tecnico scientifica, regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile;

e) inserire altri riferimenti normativi della controparte;

- f) la direttiva 96/61/CE, del Consiglio, del 24 settembre 1996, nota anche come direttiva IPPC, è lo strumento di cui l'Unione Europea si è dotata per mettere in atto i principi di prevenzione e controllo dell'inquinamento industriale. Essa richiede ai Paesi appartenenti alla UE un nuovo atteggiamento per quanto riguarda la tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini, attribuendo ai singoli organismi nazionali un'innovata funzione metodologica ed operativa rispetto alle questioni ambientali. La direttiva IPPC, infatti, si pone l'obiettivo di prevenire, ridurre e, per quanto possibile, eliminare l'inquinamento, intervenendo alla fonte delle attività inquinanti e garantendo una corretta gestione delle risorse naturali;
- g) la modalità d'azione proposta dalla direttiva è incentrata su un approccio integrato per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento proveniente dai principali settori industriali: approccio integrato dal punto di vista di un coordinamento delle autorità competenti relativamente alle procedure ed alle condizioni di autorizzazione alla produzione; approccio integrato al controllo delle emissioni nell'ambiente non più "assunto" come tre mezzi separati (acqua, aria e suolo), ma come un "unicum" da proteggere. Il tutto inserito in una logica di razionalizzazione e semplificazione che valorizzerà le specifiche funzioni e competenze a livello centrale (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed APAT) e sul territorio (Regioni, Enti Locali e sistema delle agenzie ambientali);
- h) nell'ordinamento nazionale la direttiva IPPC è stata integralmente recepita con l'emanazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.59, recante "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" (GU n. 93 del 22-4-2005- Suppl. Ordinario n.72);
- i) il decreto legislativo 59 del 2005 assegna anche all'APAT ed alle agenzie regionali e delle province autonome specifiche funzioni per l'attuazione della normativa

IPPC, in particolare nell'articolo 11, comma 3, ove si prevede che "L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), per impianti di competenza statale, o le agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, negli altri casi, accertano, secondo quanto previsto e programmato nell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 7, comma 6, e con oneri a carico del gestore:

- . il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale ;
- . la regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
- . che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato l'autorità competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.";
- j) sempre l'articolo 11 del decreto legislativo 59 del 2005 recita, al comma 11, che "L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici esegue i controlli di cui al comma 3 anche avvalendosi delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente territorialmente competenti, nel rispetto di quanto disposto all'art. 3, comma 5, del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.";
- k) stante il proprio mandato istituzionale e la natura fortemente territoriale delle attività connesse all'attuazione del decreto legislativo n. 59 del 2005, l'APAT si avvale della collaborazione delle agenzie per la protezione dell'ambiente, regionali e delle province autonome, con le quali opera in una logica di sistema;
- l) le strutture delle agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente dispongono delle competenze e delle specifiche conoscenze tecniche e strumentazioni necessarie per poter garantire il supporto tecnico ad APAT, ai fini dell'effettuazione degli accertamenti, monitoraggi e controlli, previsti per verificare le condizioni dell'AIA per gli impianti industriali di competenza statale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

ART. 2

(Oggetto)

APAT si avvale dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, ovvero dell'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, per gli accertamenti di propria competenza di cui al comma 3 dell'art. 11 del decreto legislativo n. 59 del 2005. Pertanto APAT e (ARPA/APPA interessata) stipulano la presente convenzione per stabilire le modalità, le condizioni e le procedure per lo svolgimento degli accertamenti suddetti.

ART. 3

(Modalità di coordinamento)

Al fine dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 che precede:

- a) entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente Convenzione per il biennio 2008
 2009, entro il 30 settembre del 2009 per il biennio 2010 2011, entro il 30 settembre del 2011, per il biennio 2012 2013, APAT e (ARPA/APPA interessata) sottoscrivono un programma operativo che individua gli impianti e le relative attività di controllo da effettuare nel biennio di riferimento, le risorse umane e strumentali necessarie per l'espletamento dei controlli, i corrispettivi economici corrispondenti;
- b) con trenta giorni di anticipo sull'effettuazione di ciascuna delle ispezioni, connessa ai controlli di cui all'articolo 2 e prevista nel piano biennale di cui al punto a) che precede, l'APAT avvia l'attività di ispezione e controllo, nominando un proprio referente e dandone comunicazione all' (ARPA/APPA interessata) che successivamente, e comunque entro 10 giorni, nel rispetto del piano di monitoraggio e controllo approvato dall'Autorità Competente, trasmette ad APAT comunicazione sulla composizione del gruppo ispettivo, sui dettagli dell'organizzazione della

ispezione (programmazione temporale, settori di intervento, specifiche prescrizioni, competenze degli ispettori e relative attribuzioni di responsabilità) di cui al punto a) che precede; APAT, con un anticipo minimo di 10 giorni sulla data fissata per l'ispezione può integrare con propri funzionari il gruppo ispettivo dandone comunicazione ad (ARPA/APPA interessata);

- c) per ciascun impianto e attività ispettiva di cui al punto b) (ARPA/APPA interessata) si impegna a trasmettere ad APAT una relazione sugli esiti dei singoli controlli, entro 50 giorni dalla conclusione di ciascun attività ispettiva;
- d) alla scadenza del biennio di cui al comma a) che precede, entro 60 giorni,
 (ARPA/APPA interessata) si impegna a trasmettere ad APAT una relazione riepilogativa sugli esiti di tutti i controlli effettuati e sulle criticità rilevate;
- e) le relazioni di cui ai punti c) e d) che precedono, sono redatte in conformità a schemi concordati tra le parti e riportati in allegato al piano biennale di cui al punto a) che precede; le relazioni di cui ai punti c) e d) che precedono sono trasmesse in formato elettronico; suddette relazioni nonché tutte le comunicazioni previste dalla presente Convenzione sono trasmesse dai Responsabili individuati al successivo art. 7, per il tramite dell'Osservatorio IPPC, non appena operativo;
- f) (ARPA/APPA interessata) conserva tutta la documentazione afferente alla presente Convenzione, presso i propri uffici, secondo le previsioni di legge vigenti e comunque, se inferiore, per un tempo minimo di 10 anni; APAT può accedere a tutta la documentazione che (ARPA/APPA interessata) gestisce per l'effettuazione dei controlli di cui alla presente Convenzione; (ARPA/APPA interessata) comunica ad APAT gli uffici preso i quali la documentazione è disponibile, nonché le modalità di gestione nel rispetto dei requisiti di riservatezza di cui al successivo art. 11; suddetta documentazione può essere tenuta anche presso gli uffici dell'APAT; ai fini della rintracciabilità della documentazione, APAT predispone ed aggiorna regolarmente un elenco di tutta la documentazione eventualmente trasferita dalla (ARPA/APPA interessata), identificando anche la sua collocazione e garantendo i necessari requisiti di riservatezza di cui al successivo art. 11.

ART.4

(Durata e decorrenza della Convenzione)

La presente Convenzione entra in vigore dalla data di stipula ed ha durata di sei anni. Le parti fin d'ora riconoscono la possibilità di una proroga del termine finale, per fondati, motivi da inoltrare con apposita richiesta scritta alla controparte, corredata da idonea documentazione giustificativa, entro un mese prima della scadenza.

ART. 5

(Importo)

Le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione ai controlli previsti dal decreto legislativo n. 59 del 2005 sono stabilite da apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per le attività produttive e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Per l'espletamento delle attività di cui agli articoli 2 e 3 che precedono, in relazione al valore della tariffa, a carico del gestore, da applicare ai controlli e che sarà fissata dal decreto emanato ai sensi dell'art. 18, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2005, APAT riconosce alla controparte un importo pari al 75% della quota parte relativa all'organizzazione e gestione del sopralluogo e pari al 100% della quota parte relativa alla copertura dei costi di campionamenti e analisi sulle matrici ambientali.

ART. 6

(Modalità e termini di pagamento)

L'importo di cui all'articolo 5 che precede sarà pagato da APAT annualmente dietro presentazione di fattura, o altro documento fiscale previsto per legge, che sarà trasmesso da (ARPA/APPA interessata) assieme alla relazione di accompagnamento sull'esecuzione del piano biennale di cui all'art. 3. L'importo di cui all'articolo 5 che precede sarà corrisposto da APAT previa approvazione della relazione suddetta, da parte del responsabile della Convenzione per APAT ai sensi dell'articolo 7 che segue,

ed a seguito del positivo esito del trasferimento delle risorse secondo le modalità stabilite dal decreto richiamato all'articolo 5 che precede.

ART. 7

(Nomina dei responsabili della Convenzione)

Le parti, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente Convenzione, secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 4 che precede, provvederanno alla designazione dei rispettivi responsabili dell'attuazione della presente Convenzione con apposita comunicazione da inviare mediante lettera raccomandata alla controparte.

ART. 8

(Obblighi delle parti)

Le parti si impegnano in esecuzione della presente Convenzione:

- a) a svolgere le attività oggetto della Convenzione con la massima cura e diligenza;
- b) a tenere costantemente informata la controparte sulle attività effettuate;
- c) a mettere a disposizione della controparte, i documenti relativi allo stato di avanzamento del lavoro; inoltre (ARPA/APPA interessata) si impegna a redigere, ove occorra, note illustrative dell'attività svolta;
- d) a mettere a disposizione della controparte tutte le informazioni e i dati prodotti sui controlli ambientali, per il tramite dei rispettivi sistemi informativi sui controlli, al fine di alimentare il Sistema di Gestione dei Programmi e Interventi di Controllo Ambientale (SPINA), polo della rete SINAnet, già sviluppato in collaborazione tra APAT e Agenzie ARPA/APPA.

ART. 9

(Risoluzione della Convenzione)

La presente Convenzione potrà essere risolta a richiesta di ciascuna parte contraente per inadempienza della controparte.

Ai sensi dell'art.1454 del Codice Civile, la presente Convenzione previa diffida ad adempiere inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza effetto decorsi 30 giorni dalla sua ricezione presso il domicilio della parte

inadempiente, si intende risolta di diritto a decorrere dal trentesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione.

Inoltre, la Convenzione potrà essere risolta per mutuo accordo dei contraenti risultante da atto scritto.

ART. 10

(Rinnovo della Convenzione)

La presente Convenzione si intende tacitamente rinnovata, per un ugual periodo, salvo diversa determinazione di una delle due parti contraenti, che dovrà essere manifestata entro tre mesi prima della scadenza.

ART 11

(Riservatezza)

Fatta salva la normativa vigente in materia di accesso, nonché quella relativa alla tutela della privacy e sicurezza dei dati e delle informazioni delle pubbliche amministrazioni, tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili di cui le parti verranno in possesso durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente atto dovranno essere considerate riservate.

E' fatto divieto alle parti di modificare, pubblicizzare e trasferire ad altri in qualsiasi formato la documentazione e le informazioni sopra citate e di utilizzare le stesse per fini diversi dall'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione.

In ogni caso di cessazione della Convenzione, le parti saranno tenute alla restituzione di tutto il materiale che presenti o includa informazioni riservate.

Le parti si impegnano altresì a far rispettare anche dal proprio personale e dai loro eventuali consulenti o collaboratori esterni, la riservatezza di cui al presente articolo.

ART. 12

(Spese ed oneri fiscali)

La presente convenzione è esente da imposta di bollo.

ART. 13

(Domicilio)

Ai fini e per tutti gli effetti della presente Convenzione, i contraenti eleggono il proprio domicilio: l'APAT, in Roma, Via Vitaliano Brancati n. 48 ed (ARPA/APPA interessata), in, Via.......

ART. 14

(Norme applicabili)

Per quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

ART. 15

(Foro competente)

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione, è esclusivamente competente l'autorità giudiziaria del Foro di Roma.

ART. 16

(Contratti a terzi)

Previa autorizzazione scritta da richiedere al responsabile APAT, (ARPA/APPA interessata), nell'ambito delle attività previste dalla presente convezione, potrà stipulare, con soggetti terzi, nel rispetto del criterio generale di assenza di conflitti di interesse, contratti di collaborazione e/o di servizio, qualora il supporto di questi ultimi dovesse essere necessario per il raggiungimento delle finalità previste dalla Convenzione stessa e (ARPA/APPA interessata) non disponga al proprio interno di corrispondenti competenze. Ove (ARPA/APPA interessata) faccia ricorso a personale in organico ad altre agenzie regionali e delle province autonome è sufficiente apposita comunicazione ad APAT.

(ARPA/APPA interessata) è a tutti gli effetti, la sola e unica responsabile per l'esatto adempimento delle prestazioni di cui alla presente Convenzione, anche nel caso in cui dovesse avvalersi di soggetti terzi.

La parte, che si avvale della facoltà di cui al primo comma, manleva la controparte da qualsivoglia pretesa di soggetti terzi, in ordine ad attività loro affidate connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

ART. 17

(Utilizzo di proprie risorse umane)

è facoltà delle parti, nell'ambito delle attività previste dalla presente convenzione, individuare proprie risorse umane, che ai fini di un'ottimizzazione sinergica del loro operato, possano partecipare allo svolgimento delle attività.

È prevista, altresì, la possibilità che le risorse umane individuate possano operare, a seconda delle necessità, presso le rispettive controparti, per il tempo necessario allo svolgimento delle attività programmate.

Le parti si impegnano a comunicare, tempestivamente, i nominativi del personale impiegato nelle attività, autorizzato all'ingresso nelle rispettive sedi.

ART. 18

(Variazione delle attività previste)

Qualora lo ritengano indispensabile, le parti possono prevedere eventuali ipotesi di modifica in corso d'opera delle attività previste con uno specifico atto aggiuntivo di variazione, da stipulare di comune accordo fra le parti, fermo restando che tali modifiche non possono comportare trasformazioni sostanziali delle prestazioni individuate, tempi o costi aggiuntivi.

ART. 19

(Proprietà dei risultati)

I risultati delle attività svolte, come anche la documentazione raccolta ed utilizzata, rimangono di proprietà esclusiva di APAT, fermo restando l'eventuale utilizzo da parte di (ARPA/APPA interessata) dei risultati per il solo soddisfacimento dei propri fini istituzionali.

Roma, li	
(ARPA/APPA interessata)	APAT

Le parti dichiarano di aver preso esatta visione delle clausole e delle condizioni di cui sopra e in particolare delle condizioni di cui agli Artt. 3 (Modalità di coordinamento), 4 (Durata e decorrenza della Convenzione), 6 (Modalità e termini di pagamento) 7 (Nomina dei responsabili della Convenzione), 8 (Obblighi delle parti), 9 (Risoluzione della Convenzione), 10 (Rinnovo della Convenzione), 11 (Riservatezza), 12 (Spese e oneri fiscali), 15 (foro competente), 16 (Contratti a terzi), 17 (Utilizzo di proprie risorse umane), 18 (Variazione delle attività previste) e 19 (Proprietà dei risultati) della presente Convenzione, le cui clausole - rilette ed approvate - vengono dalle parti accettate ad ogni conseguente effetto ed in particolare ai sensi e agli effetti di cui all'1341 e 1342 del Codice Civile.

(ARPA/APPA interessata)	APAT